



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche al 31/12/2023**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.- T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE.....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, **in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.**

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Forma giuridica, composizione e attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CONSORZIO GAIA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI AMBIENTALI SPA	DIRETTA	Società per azioni in amministrazione straordinaria a totale partecipazione pubblica. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	0,08% arrotondato (0,0769488%)	La Società è in amministrazione straordinaria ex L. 39/2004. Pertanto, il Comune allo stato non può procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società stessa.
PROMOZIONE CASTELLI ROMANI SPA	DIRETTA	Società per azioni in liquidazione e scioglimento a partecipazione pubblica e privata. Promozione turistica	10,20%	La Società è in scioglimento e liquidazione. Pertanto, il Comune allo stato non può procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società stessa.
ACEA SPA ATO 2	DIRETTA	Società per azioni Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000002756% (n. 1 azione su n. totale 36.283.432)	La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente erogando un servizio di interesse generale. Gestisce il servizio idrico integrato attraverso l'Autorità d'Ambito ottimale così come previsto dalla normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con provvedimento del Conservatore Prot. n. 87526/2021 del 10/06/2021 è stata disposta la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Società "Promozione Castelli Romani Spa in liquidazione" – Cod. Fisc. 05920701009 - ai sensi dell'art. 2490 C.C., ultimo comma, "mancato deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi" e con gli effetti previsti dall'art. 2495 C.C.

Pertanto, ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Forma giuridica, composizione e attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CONSORZIO GAIA GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI AMBIENTALI SPA	DIRETTA	Società per azioni in amministrazione straordinaria a totale partecipazione pubblica. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	0,08% arrotondato (0,0769488 %)	La Società è in amministrazione straordinaria ex L. 39/2004. Pertanto, il Comune allo stato non può procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute nella società stessa.
ACEA SPA ATO 2	DIRETTA	Società per azioni Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,000002756% (n. 1 azione su n. totale 36.283.432)	La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente erogando un servizio di interesse generale. Gestisce il servizio idrico integrato attraverso l'Autorità d'Ambito ottimale così come previsto dalla normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

2.1 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle **società** in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al

successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati **entro il 31 dicembre di ogni anno**, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una **società** si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale

individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" **non comprende** gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i **consorzi** di cui all'art. 31 del TUEL e le **aziende speciali** di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche **devono adottare misure di razionalizzazione** per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un **fatturato medio non superiore a un milione di euro**.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al **bilancio individuale di ciascuna società partecipata** con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28/09/2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 - commi 611 e seguenti della legge 190/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/04/2015.

In data 16/06/2016 il Comune ha dato seguito al suddetto piano operativo di razionalizzazione dismettendo le partecipazioni detenute nella Società Ambiente Energia e Territorio Spa (quota di partecipazione pari allo 0,0383%) mediante cessione delle azioni ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. A) della Legge 190/2014, dell'art. 8 dello Statuto societario e della deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 30/11/2015.

Con deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 69 del 27/12/2018
- n. 44 del 12/12/2019
- n. 39 del 09/12/2020
- n. 45 del 09/12/2021

con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale:
– n. 12 del 30/12/2022

ed infine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2023

non sono stati posti in essere piani di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata con riferimento all'annualità 2023 (Delibera Consiliare da adottarsi annualmente entro il 31/12) non prevede piani di razionalizzazione.

Rocca di Papa, li 20/12/2024

Il Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane
Dott.ssa Patrizia Lucarini